

Deliberazione Commissario Straordinario

n. 25 del Registro del 27.04.2017

Oggetto: Definizione degli obiettivi strategici in materia di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2017/2019.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno duemilaediciasette, il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore 17,15, nella sua stanza, il Commissario Straordinario Dott. Antonino La Mattina , nominato ad assumere i poteri della Giunta Comunale con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 522/GAB del 28/02/2017, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Concetta Giglia.

Assunti i poteri della Giunta Municipale;

Presa in esame la proposta di deliberazione indicata in oggetto, predisposta dal Segretario Generale, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che la proposta predetta risulta completa dei pareri favorevoli espressi dal Segretario Generale di cui all'art. 53 della L. 142/90, recepita dall'art. 1, comma 1 lettera i), della L.R. 48/91 e ss.mm. e ii ;

Visti:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla L.R. 48/91, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della legge 23/12/2000, n. 30;

Il T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 267 del 18/08/2000 e le successive modifiche ed integrazioni;

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000 e le successive modifiche ed integrazioni; Visto l'O.R.EE.LL. ;


Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente atto;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Segretario Comunale in qualità di Funzionario Anticorruzione

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanze per quanto concerne la regolarità contabile;

DELIBERA



Di dare atto che il presente atto non comporta spesa alcuna;

Quindi:

Ritiene di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, data l'urgenza di provvedere.

Il Commissario Straordinario f.to Dott. Antonino La Mattina



Proposta di Deliberazione

Oggetto: Definizione degli obiettivi strategici in materia di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2017/2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera n. 831 del 03/08/2016 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (di seguito P.N.A), il primo predisposto e adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito A.N.A.C), ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24/06/2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione r della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni;
- il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui l'Ente dovrà tener conto nella fase di attuazione del PNA nel suo Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito PTPC), in particolare a partire dalla formazione del PTPC per il triennio 2017/2019;
- si fa riferimento, in particolare, al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul codice dei contratti pubblici;

Dato atto che il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della Corruzione. Si tratta di un modello +che contempera l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all'interno di essa, le misure potenziative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati.

Riscontrato che a livello periferico, l'art. 1, c.8, della legge 190/2012, così come modificata dal D. Lgs., 97/2016, dispone che "L'Organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione"

Presa visione e condivisi i contenuti del documento nel quale sono riportati modalità di approccio e obiettivi da perseguire da parte dei responsabili di settore nell'attuazione dei

presenti indirizzi strategici nell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, 2017/2019.

PROPONE

- 1. di definire e approvare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza funzionali all'elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019, contenente misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto di fenomeni corruttivi nonché al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità e dell'integrità dell'azione amministrativa, nei termini di cui all'allegato sub "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché degli indirizzi strategici;
- 2. di dare mandato al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza l'elaborazione del PTPC in coerenza con gli obiettivi strategici di cui sopra, nonché ai capi settore di porre in essere le presenti linee di indirizzo;
- 3. di precisare che i presenti obiettivi strategici costituiscono parte integrante e sostanziale del DUP (Documento Unico di Programmazione);
- 4. di dare atto che il presente atto non comporta spesa alcuna;
- 5. di trasmettere copia del presente atto a tutti i capi settore e di dare mandato all'Ufficio Segreteria di pubblicare il presente atto sul sito web "Amministrazione Trasparente" all'interno della sezione Altri contenuti.

Il Segretario Generale f.to Dott.ssa Concetta Giglia

Parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della legge 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della legge n. 30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica; data ______

Il Segretario Generale f.to Dott.ssa Concetta Giglia

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della legge 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della legge n. 30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Delibera	n.	del	
----------	----	-----	--

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA, CHE COSTITUISCONO CONTENUTO NECESSARIO DEI DOCUMENTI DIM PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-GESTIONALE E DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

PREMESSA

La predisposizione del piano anticorruzione impone di verificare ove il relativo rischio si annidi in concreto.

E la concretezza dell'analisi c'è solo se l'analisi del rischio è calata entro l'organizzazione. Il tutto tenendo a mente che un rischio organizzativo è la combinazione di due eventi: in primo luogo, la probabilità che un evento accada e che esso sia idoneo a compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione; in secondo luogo, l'impatto che l'evento provoca sulle finalità dell'organizzazione una volta che esso è accaduto.

La premessa non è fine a se stessa, il fenomeno riguarda da vicino ciò che la pubblica amministrazione è: in primo luogo, un'organizzazio0ne che eroga servizi alla collettività, spesso in condizioni di quasi – monopolio legale e quindi al di fuori del principio di piena efficienza di mercato; in secondo luogo, un'organizzazione preordinata alle eliminazione delle situazioni di diseguaglianza, per garantire a tutte le persone uguali condizioni per l'accesso alle prestazioni ed alle utilità erogate. Dunque. Un'organizzazione con compiti di facilitazione e di erogazione entro un mercato quasi-protetto.

Ma "organizzazione" significa strumento articolato in processi (a loro volta scomponibili in procedimenti), a ciascuno snodo dei quali sono preposte persone. Dunque, "analisi organizzativa" significa analisi puntuale dei processi di erogazione e di facilitazione delle modalità di preposizione delle persone ai relativi centri di responsabilità. Il tutto per garantire che la persona giusta sia preposta alla conduzione responsabile del singolo processo di erogazione e/o di facilitazione.

A questo punto, è bene ricordare che la pubblica amministrazione è un'organizzazione a presenza ordinamentale necessaria proprio perchè le sue funzioni sono normativamente imposte. Di più: un'organizzazione che deve gestire i propri processi di erogazione e facilitazione in termini non solo efficaci, ma anche e soprattutto efficienti, economici, incorrotti e quindi integri.

Il mancato presidio dei rischi organizzativi che la riguardano determina diseconomie di gestione, che si riflettono sul costo dei servizi erogati, producendo extra costi a carico del bilancio, che si riverberano sulla pressione fiscale piuttosto che sulla contrazione della qualità dei servizi stessi. E quindi, in ultima istanza, sulle persone estranee alla pubblica amministrazione, ma che ne mantengono le organizzazioni per mezzo del prelievo fiscale (pagamento delle imposte, delle tasse, dei canoni e dei prezzi pubblici).

COME PROCEDERE

Guardare al rischio organizzativo non è dunque possibile se non avendo prima osservato come i processi di erogazione (o di produzione) e di facilitazione sono strutturati. Ma cosa significa dopo tutto gestire il rischio organizzativo? A ben vedere, non meno di sei cose.

In primo luogo, <u>stabilire il contesto</u> al quale è riferito il rischio. Il contesto deve essere circoscritto e dunque isolato nei suoi tratti essenziali e costitutivi. Per quel che interessa la pubblica amministrazione, il riferimento è al dato organizzativo in cui essa si articola.

Esso è dunque circoscritto ai processi di erogazione ed a quelli di facilitazione, tenendo ben presente che essi, per scelte organizzative interne, possono essere unificati in centri di responsabilità unitari. Il contesto è dato anche dalle persone, ossia dai soggetti che sono preposti ai centri di responsabilità che programmano e gestiscono i processi di erogazione e di facilitazione. "Stabilire il contesto" si risolve dunque nell'analisi di tali processi, mettendoli in relazione con l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ente, valutando anche l'ubicazione materiale degli uffici nei quali le attività sono effettivamente svolte.

In secondo luogo, identificare i rischi. Il problema dell'identificazione del rischio è semplificato, dalla circostanza che, ai presenti fini, esso coincide con il fenomeno corruttivo. Qui, per altro, occorre intendersi cosa il rischio da corruzione sia, e quindi, in ultima istanza, sul significato intenzionale ed estensionale del termine "corruzione" e sui contorni della condotto corruttiva. A questo proposito un utile ausilio è fornito dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica – 25/1/2013, n. 1: "[....] il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II° capo 1, del c.p., ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite".

In terzo luogo, <u>analizzare i rischi.</u> L'analisi del rischio non è mai fine a se stessa e, in particolare, non è un'inutile duplicazione dell'analisi del contesto interessato dal rischio. Analizzare i rischi di un'organizzazione significa individuare i singoli fatti che possono metterla in crisi in rapporto all'ambiente nel quale essi si manifestano, Il tutto tenendo conto che un rischio è un fatto il cui accadimento è probabile non in astratto, ma in concreto, ossia in relazione alla caratterizzazione del contesto. Non dimenticando che analizzare i rischi all'interno di un'organizzazione significa focalizzare l'attenzione duplicemente sia alla causa, sia i problemi sottostanti, ossia sui problemi che l'artefice del fattore di rischio mira a risolvere rendendo concreto il relativo fattore prima solo potenziale. Nel caso del rischio da corruzione, l'analisi del relativo fattore determina la necessità di verificare, sia la causa del fenomeno corruttivo, sia ciò che attraverso la propria condotta il dipendente corrotto mira a realizzare, sia la provvista dei mezzi utilizzati dal corruttore. L'analisi dei rischi è il primo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1. comma 8 della legge 6/11/2012, n. 190.

Un quarto luogo, <u>valutare i rischi</u>. Valutare i rischi di un'organizzazione significa averli prima mappati e poi compiere una verifica sul livello di verosimiglianza che un evento probabile ed incerto possa divenire effettivo e concreto. Cosa certa è che la corruzione è un fenomeno che deve essere estirpato: in questo senso la scelta del legislatore è chiara. Meno evidente è però che i costi del processo di preservazione siano indifferenti. La valutazione e l'analisi dei rischi (qui del rischio da corruzione) conduce alla formazione di un piano dei rischi, il quale è un documento che deve essere oggetto di costante aggiornamento. Va da sé che la valutazione dei rischi è il secondo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 8 della legge 6/11/2012, n. 190.

In quinto luogo, enucleare le appropriate strategie di contrasto. La conoscenza è il presupposto della reazione ponderata ed efficace. Nessuna strategia è possibile senza un'adeguata conoscenza delle modalità in concreto attraverso cui le azioni che rendono effettivo un evento solo probabile sono attuabili in un contesto di riferimento dato. L'enucleazione delle strategie di contrasto e delle relative misure esaurisce i contenuti del

piano di prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 8 della legge 6/11/2012, n. 190.

In sesto luogo, monitorare i rischi. Le azioni di contrasto attuate nei confronti dei rischi organizzativi devono essere puntualmente monitorate ed aggiornate per valutarne l'efficacia inibitoria e per misurare l'eventuale permanenza del rischio organizzativo marginale. Da ciò segue che il piano del rischio non è un documento pietrificato, ma, come tutti i piani operativi, uno strumento soggetto a riprogettazione e ad adeguamento continuo sulla base del feed back operativo. Non a caso, l'art. 1, comma 8 della legge 6/11/2012, n. 190 lo prevede nella sua versione triennale con adeguamento anno per anno alla sopravvenienza di presupposti che ne rendono appropriata la rimodulazione.

PRINCIPI E OBIETTIVI NELLA GESTIONE DEL RISCHIO

Per far si che la gestione del rischio sia efficace, l'Ente deve, a tutti i livelli, seguire obiettivi e principi riportati qui di seguito.

La gestione del rischio deve:

a) creare e proteggere il valore.

La gestione del rischio deve contribuire in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione;

b) essere parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione.

La gestione del rischio non può essere un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio deve far parte delle responsabilità della direzione ed deve essere parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento;

c) essere parte del processo decisionale.

La gestione del rischio deve aiutare i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;

d) trattare esplicitamente l'incertezza.

La gestione del rischio deve tenere conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata;

e) essere sistematica, strutturata e tempestiva.

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti confrontabili ed affidabili;

f) basarsi sulle migliori informazioni disponibili.

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si devono basare su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e pareri di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenere conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti;

g) essere "su misura".

La gestione del rischio deve procedere in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione;

h) tenere conto dei fattori umani e culturali.

Nell'ambito della gestione del rischio vanno individuate capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione;

i) essere trasparente e inclusiva;

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori di interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il Coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori di interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio;

j) essere dinamica.

La gestione del rischio deve essere sensibile e rispondere al cambiamento continuamente. Ogni qualvolta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono;

k) favorire il miglioramento continuo dell'organizzazione.

L'organizzazione deve sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.to Dr. Antonino La Mattina

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Concetta Giglia

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo				
Dalla residenza municipale, lì	IL SEGRETARIO GENERALE			
Affissa all'Albo Pretorio il				
Defissa il				
	IL MESSO COMUNALE			
Il Segretario Generale del Comune,				
CERTIFICA	A			
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicaz	zione degli atti, che la presente			
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comun	ne per quindici giorni consecutivi a			
partire dal giorno, senza opposizioni o reclami.				
Dalla residenza comunale, lì	IL SEGRETARIO GENERALE			
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il	, senza che siano pervenute			
opposizioni o reclami.				
Dalla residenza comunale, lì				
IL SEGRETARIO GENERALE				